

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

55/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

L’Agenzia delle Entrate approva le nuove modalità di registrazione dei contratti di locazione esenti IVA (art. 82 commi 14, 15 e 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 2

La qualificazione fiscale dei compensi erogati ai “nonni vigili” – Il parere dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2008 4

La corresponsione di competenze accessorie per anni pregressi. Il parere dell’Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2008 5

Garante della Privacy: Social card – le modalità per garantire il diritto alla riservatezza secondo il Garante della Privacy nell’impiego delle carte acquisti a favore di persone bisognose 7

Publicato in G.U. del 7 ottobre il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n.154: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali 8

L'Agenzia delle Entrate approva le nuove modalità di registrazione dei contratti di locazione esenti IVA (art. 82 commi 14, 15 e 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Con il provvedimento n. 2008/135182 del 6 ottobre 2008 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità di esecuzione degli adempimenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione esenti da IVA ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 63.

Riportiamo di seguito la nota di chiarimento allegata al provvedimento:

"L'articolo 82, comma 14, *lett. a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha modificato l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), recante la disciplina generale in materia di registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso.

A seguito di tale modifica rientrano tra gli atti da registrare in termine fisso anche le "locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972".

Le locazioni in parola, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, sono operazioni esenti da IVA in quanto riconducibili alle "prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

Similmente sono operazioni IVA esenti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, le locazioni di immobili riconducibili nell'ambito delle "prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili ...".

La novella apportata dall'articolo 82, comma 14, del DL 25 giugno 2008, n. 112, nell'ambito dei contratti di locazione, ha ampliato le fattispecie contrattuali da considerare non soggette ad IVA ai fini dell'imposta di registro.

La modifica introdotta dalla *lett. a)* del comma 14 dell'articolo 82 del DL n. 112 del 2008 riguarda le modalità di registrazione dei contratti di locazione da considerare assimilati a quelli non soggetti ad IVA, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, mentre la modifica introdotta dalla successiva *lett. b)* dello stesso comma 14 dell'articolo 82 è intervenuta sull'articolo 40 del TUR (recante il principio di alternatività IVA/Registro), inserendo, al primo comma, tra gli atti che si considerano non soggetti ad IVA, anche le locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999 e dell'articolo 10, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972.

Ne consegue che i contratti di locazione di immobili per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 della legge n. 133 del 1999 e 10, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, in quanto assimilati a quelli non soggetti ad IVA, ai sensi dell'articolo 40 del TUR sono assoggettati ad imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso TUR.

Per quanto attiene le modalità ed i termini da osservare per gli adempimenti e il versamento dell'imposta, l'articolo 82, comma 15, del DL n. 112 del 2008 rinvia ad un provvedimento attuativo del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, viene stabilito che l'imposta da corrispondere va commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (25 giugno 2008) per i contratti di locazione in corso alla medesima data e dal canone pattuito per quelli stipulati successivamente".

Rispetto al contenuto del provvedimento in oggetto, questo individua "...la registrazione telematica dei contratti di locazione quale modalità per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'articolo 82, commi 14 e 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

A tal fine viene stabilito che la presentazione all'Agenzia delle entrate della richiesta di registrazione va esclusivamente effettuata utilizzando la procedura prevista dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998 per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto.

Unitamente all'individuazione delle modalità di esecuzione dei predetti adempimenti e alla indicazione delle istruzioni per la determinazione della base imponibile e il versamento d'imposta, il presente provvedimento approva le specifiche tecniche per consentire la registrazione telematica dei contratti di locazione in oggetto, integrando, a tal fine, le specifiche tecniche di cui al decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

Per quanto concerne i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno 2008 e quelli stipulati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, in considerazione dell'oggettiva difficoltà di trasmettere il testo di alcune tipologie di contratti, viene disposto che la registrazione avvenga mediante la trasmissione dei soli dati ritenuti indispensabili ai fini delle imposte di registro e sul valore aggiunto, senza allegare il testo del contratto.

La base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro è data dai canoni di locazione pattuiti, per i contratti stipulati successivamente al 25 giugno 2008, mentre per quanto concerne i contratti di locazione in corso di esecuzione alla medesima data, la base imponibile è costituita dai canoni di locazione maturati dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL n. 112 del 2008.

L'imposta dovuta, per entrambe le fattispecie, può essere versata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del testo unico n. 131 del 1986, annualmente o in unica soluzione. Qualora il contribuente intenda utilizzare quest'ultima modalità di versamento, l'imposta dovuta, come previsto dalla nota I all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al predetto testo unico, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Atteso che tale beneficio compete ai contratti pluriennali, viene precisato che esso può applicarsi ai soli contratti di durata complessiva di almeno due anni, o per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno 2008 a condizione che la durata residua degli stessi sia superiore all'anno (ad esempio contratto stipulato il 1 gennaio 2008 ed avente termine il 31 dicembre 2012).

Qualora nel contratto il corrispettivo sia solo in parte determinato, trova applicazione l'articolo 35 del testo unico n. 131 del 1986, il quale prevede che l'imposta dovuta in relazione alla parte di corrispettivo indeterminata vada corrisposta entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa. Considerato che tale determinazione, per alcuni tipi di contratto, potrebbe avvenire con frequenza inferiore all'anno, anche in aderenza al principio di semplificazione degli adempimenti amministrativi, si dispone che il versamento integrativo tenga luogo della denuncia di cui all'articolo 19 del testo unico dell'imposta di registro.

La qualificazione fiscale dei compensi erogati ai “nonni vigili” – Il parere dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2008

Con risoluzione n. 378/e del 10 ottobre, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello avanzata da un Comune in relazione alla qualificazione fiscale dei compensi erogati ai «nonni vigili» - Art. 50, comma 1, lett. l), DPR 22 dicembre 1986, n. 917 a seguito di istanza presentata da un Ente Locale.

A parere del Comune istante, il rapporto intrattenuto con i «nonni vigili» è da inquadrare fra i rapporti assimilati a quelli di lavoro dipendente, pertanto soggetto ai seguenti adempimenti:

1. apertura della posizione INAIL con la denuncia dei salari presunti come base imponibile della citata tariffa (12 per mille), facendo riferimento, cioè, alle retribuzioni effettive costituite dai compensi erogati agli anziani impegnati nell’attività di sorveglianza davanti alle scuole;
2. predisposizione di un prospetto paga con il quale provvedere all’erogazione dei compensi al netto delle ritenute d’acconto commisurate alla prima aliquota IRPEF in vigore, senza l’applicazione di detrazione d’imposta alcuna, in quanto già fruita sul trattamento di pensione;
3. rilascio annuale, nei termini consueti, del Modello CUD.

Ecco il parere dell’Agenzia delle Entrate:

“Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. l), del DPR n. 917 del 1986, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente *«i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative»*.

L’attuale formulazione della norma deriva dalla modifica normativa introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, del D. Lgs. n. 314 del 1997, che ne ha ampliato l’ambito oggettivo.

Come chiarito con la circolare n. 326 del 1997, rispetto alla analoga previsione contenuta nella precedente lett. e) dell’art. 47 del TUIR, è stato ampliato l’ambito oggettivo, in quanto la formulazione sostituita assimilava ai redditi di lavoro dipendente solo i compensi percepiti da lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e, quindi, non consentiva di ricomprendervi simili compensi percepiti da soggetti che non rivestivano la qualifica di «lavoratori» (ad esempio i pensionati).

Ciò comportava che i compensi erogati a soggetti «non lavoratori» dovessero essere inquadrati, a seconda dei casi, tra i redditi di collaborazione coordinata e continuativa o tra quelli derivanti da attività saltuaria di lavoro autonomo.

Pertanto, a seguito della menzionata modifica i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono sempre qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ai fini dell’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente l’utilizzo in lavori socialmente utili non deve necessariamente derivare dall’applicazione di retta della legge, potendo avvenire in conformità anche ad altre disposizioni normative, anche secondarie.

Quindi, relativamente al caso oggetto del presente interpello, si ritiene che i rapporti lavorativi instaurati tra l’Ente locale e le persone anziane, per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole sia riconducibile alla medesima categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. l), del TUIR.

In tale fattispecie, il comune, in qualità di sostituto d'imposta, applica, le ritenute alla fonte e rilascia la relativa certificazione, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 600 del 1973 e art. 4, comma 6-ter) del DPR n. 322 del 1998.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, l'art. 52, comma 1, lett. d-bis), del TUIR prevede un regime agevolato di tassazione dei compensi per i lavori socialmente utili.

In particolare è previsto che, se i compensi per lo svolgimento di lavori socialmente utili sono percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (considerato al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro, gli stessi si escludono dall'imposizione fino a euro 3.098,74. La parte dei compensi eccedente tale limite si assoggetta a tassazione, mediante ritenuta a titolo d'imposta, con applicazione dell'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis), del DPR n. 600 del 1973.

Per l'applicazione del regime agevolato è necessario che il percipiente fornisca al soggetto erogatore una comunicazione attestante i requisiti richiesti dalla citata disposizione.

Con circolare n. 238 del 2000 era stato chiarito che la speciale disciplina prevista dall'art. 52, comma 1, lett. d-bis), emanata in deroga all'ordinario trattamento dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, era incompatibile con il riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR (nel testo allora vigente).

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per espressa previsione dell'art. 13, comma 1, del TUIR (come modificato dall'art. 1, comma 6, lett. d) della legge n. 296 del 2006), le detrazioni per redditi da lavoro dipendente nello stesso indicate trovano applicazione solo qualora i redditi assimilati di cui all'articolo 50, comma 1, lettera l) del TUIR concorrano alla formazione del reddito complessivo. Ne consegue che il trattamento speciale riservato ai redditi in parola ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera d-bis) del TUIR, che - si ribadisce - ne prevede la parziale tassazione separata con l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, esclude il concorso dei medesimi alla formazione del reddito complessivo e, conseguentemente, anche il riconoscimento delle detrazioni ai sensi del citato articolo 13.

I compensi assoggettati al regime di tassazione agevolata in di scorso devono, comunque, essere indicati nel modello CUD, secondo le istruzioni fornite per la relativa compilazione.

Con riferimento all'addizionale regionale, si confermano le istruzioni recate dalla circolare n. 238 del 2000, secondo la quale il prelievo deve avvenire contestualmente all'applicazione delle ritenute IRPEF e non si applicano le ordinarie modalità di prelievo recate dall'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997."

La corresponsione di competenze accessorie per anni pregressi. Il parere dell'Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2008

Con risoluzione n. 377/E del 9 ottobre, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione al criterio fiscale da applicare in caso di corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione dovuta a motivi «fisiologica» rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione

degli emolumenti stessi. In sostanza il quesito è se tali emolumenti debbano essere sottoposti al regime di tassazione separata, come previsto dall'art. 17 del TUIR o a quello ordinario.

Ecco la posizione dell'Agenzia delle Entrate:

«L'articolo 51 del Tuir statuisce che «Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.».

Dal dettato normativo, si evince che per le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti vige il principio di cassa, in forza del quale gli stessi devono essere assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono corrisposti.

L'unica deroga all'applicazione del principio di cassa è costituita dalla previsione della così detta «*cassa allargata*» che permette l'imputazione al periodo d'imposta precedente del reddito percepito entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo.

Al fine di mitigare gli effetti negativi che sarebbero derivati da una rigida applicazione di questo criterio, il legislatore, all'art. 17 del TUIR, ha stabilito che nell'ipotesi di emolumenti arretrati, l'imposta si deve applicare separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta.

Ciò al fine di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti quello in corso, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva.

L'art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir indica, infatti, in modo tassativo, le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del particolare regime della tassazione separata. Ai sensi della citata norma, sono, infatti, soggetti a tassazione separata gli «*emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti....*».

Al riguardo, la circolare n. 23 del 5 febbraio 1997 ha precisato, che, in merito all'applicazione della disciplina di cui all'art. 17, lett. b), del TUIR, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi:

1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
2. quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Inoltre, il regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Si pensi agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell'anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti; in questo caso, infatti, la stessa natura degli emolumenti comporta l'erogazione nell'anno successivo a quello di riferimento.

In relazione alla fatti specie prospettata dall'istante, si osserva che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti, risulta dovuta al complesso iter burocratico, sul cui andamento la volontà delle parti rimane del tutto estranea.

Ne consegue che, nonostante il ritardo nell'erogazione dei compensi non sia dovuto ad una volontà negoziale concordata tra il datore di lavoro e il dipendente, circostanza quest'ultima la cui ricorrenza escluderebbe l'applicazione del regime fiscale più favorevole, la complessità dell'iter burocratico di pagamento non può essere, però, ricompreso tra quelle «oggettive situazioni di fatto», che giustificano l'applicazione della tassazione separata.

In presenza, infatti, di procedure complesse per la liquidazione di compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti d'imposta rientranti nella prassi comune.

Nel caso in esame, si ritiene che il ritardo, nella corresponsione degli emolumenti, assume quel carattere fisiologico che, come espressamente sancito nella circolare 5 febbraio 1997, n. 23 costi tuisce circostanza che esclude l'applicazione del regime della tassazione separata".

Garante della Privacy: Social card – Le modalità per garantire il diritto alla riservatezza secondo il Garante della Privacy nell'impiego delle carte acquisti a favore di persone bisognose

Il Garante della Privacy ha emesso il comunicato n. 313 del 6 ottobre 2008 con il quale, in occasione del rilascio del parere favorevole sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il rilascio della "carta acquisti" a favore di persone che versano in condizioni di maggior disagio economico, precisa le caratteristiche che detti strumenti devono possedere al fine di garantire il diritto alla riservatezza delle persone e riassume le modalità d'uso del documento:

" La carta, che non è personalizzata e non riporta stampato il nome del beneficiario, non dovrà essere diversa, per formato e caratteristiche, dalle comuni carte di credito e di pagamento. Ciò per non rendere "socialmente" individuabili i titolari della carta, specie quando la utilizzano per il pagamento degli acquisti di generi alimentari e delle bollette o usufruiscono di servizi accessori (ad es., sconti sui prodotti alimentari). Sulla carta possono comunque essere stampati il logo della Repubblica, i colori nazionali, ed altri simboli che consentono il "riconoscimento" della "social card" da parte degli addetti in modo da permettere, quando previsti, la fruizione di benefici. La carta, "caricata" ogni due mesi con un importo annuo complessivo di 480 euro, è concessa ai cittadini residenti con più di 65 anni e un reddito inferiore ai 6000 euro e alle famiglie, con lo stesso reddito, in cui ci sia un bambino di età inferiore a tre anni. La situazione di disagio dovrà essere autocertificata mediante il modello Isee, già utilizzato per l'accesso ad altre prestazioni sociali, dal quale emerga, tra l'altro, che non si è in possesso di investimenti in titoli o di seconde case. Titolare del trattamento dei dati personali necessari per la gestione della "carta acquisti" è il Ministero dell'economia e delle finanze che si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, dell'Inps e di Poste italiane, i quali sono stati designati responsabili del trattamento dei dati, anche per quanto riguarda l'adozione delle misure di sicurezza. Attraverso una convenzione, il Ministero ha regolato le modalità del trattamento dei dati acquisiti dai due soggetti,

prevedendo il rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di privacy. La convenzione individua, inoltre, le categorie di esercizi (vendita di generi alimentari, pagamento delle bollette) in cui è consentito l'uso della social card, e disciplina eventuali limitazioni all'uso per prevenire possibili abusi. Infine, ai cittadini che compilano i moduli di richiesta della carta deve essere fornita una informativa chiara sull'uso dei loro dati personali, sulle modalità di trasmissione e sui diritti riconosciuti dalla normativa (accesso, aggiornamento, rettifica)".

**Publicato in G.U. del 7 ottobre il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154:
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali**

È stato pubblicato il 7 ottobre (entrato in vigore il giorno 8 ottobre) il DL 154 contenente tra l'altro le norme di regolazioni contabili con le autonomie locali, adottate alla luce della straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per consentire l'ordinaria gestione contabile in considerazione della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di assestamento degli Enti Locali.

Le disposizioni di interesse per gli Enti Locali sono contenute in particolare all'art.2 (in materia di accertamento ICI) ed all'art. 4 (in materia di proroga dei termini per il divieto di adesione a più di una delle forme associative di cui agli articoli 31, 32 e 33 del TUEL) il cui testo viene riportato di seguito:

Art. 2 - Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali

1. Per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127.
2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.
4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.

7. La certificazione di cui al comma 6 e' trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

8. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4. Proroga di termini per gli enti locali

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2009».

Bergamo, 13 ottobre 2008

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord